



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Scuola Secondaria di I grado Statale**

*“Lana - Fermi” – Brescia*

via Zadei, 76 - tel.030 391780 / Fax 0303385293 email:[smslanafermi@provincia.brescia.it](mailto:smslanafermi@provincia.brescia.it)  
Sezione Staccata - Via Montello 3 - 25128 Brescia - Tel. e Fax 030396448–

## **Contratto dell'Istituzione Scolastica**

**Scuola Media Statale “Lana-Fermi” di Brescia**

**Anno scolastico 2009/2010**

### PARTE I – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'anno 2009, il giorno 30, il mese di novembre, presso la presidenza della Scuola Media Statale "Lana - Fermi", in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'articolo 6 del C.C.N.L del Comparto Scuola del 24 luglio 2003

Tra

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico  
e i Rappresentanti Sindacali della delegazione sindacale prevista dall'articolo 7, comma 1, punto III, del citato C.C.N.L del Comparto Scuola quali risultanti in allegato al presente contratto è sottoscritto il contratto integrativo per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 5, del C.C.N.L del Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

#### **PREMESSO:**

che le relazioni sindacali devono essere improntate al rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali della Scuola, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, e che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti,

SI CONCORDANO

le seguenti norme per lo svolgimento delle relazioni sindacali nella istituzione scolastica in epigrafe.

Capo 1

#### **DIRITTI SINDACALI**

##### **Art. 1 - Diritto di Assemblea**

Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1 comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

#### Art. 2 - Assemblee Sindacali

- a) La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
- b) Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico e le R.S.U. stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
- c) Considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati alla precedente lettera b, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario, previa acquisizione della disponibilità dei lavoratori. In caso di diniego si procede al sorteggio attuando comunque una rotazione.
- d) Analogamente, considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per permettere la partecipazione all'assemblea stessa, fatte salve le normali esigenze di servizio, secondo i criteri espressi ai punti b) e c), è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.

#### Art. 3 - Permessi sindacali

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, le R.S.U. si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998.

#### Art. 4 - Bacheca sindacale - Sito sindacale

- a) Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U. e precisamente nell'atrio di ogni singola scuola, facilmente accessibile a tutti i lavoratori e in modo da essere ben visibile e facilmente identificabile.
- b) Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

- c) Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle Organizzazioni Sindacali a livello provinciale e/o nazionale.
- d) Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.
- e) Nel sito della scuola si assicura il collegamento tramite link con OO.SS.: CGIL - CISL-UIL -SNALS - GILDA.

#### Art. 5 - Agibilità sindacale

- a) I lavoratori facenti parte delle R.S.U., in qualsiasi momento durante il proprio lavoro, hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale, senza pregiudicare la qualità del proprio servizio. Al fine di contattare tutti i lavoratori possono altresì accedere nei locali dell'istituto anche in orari diversi.
- b) Per gli stessi motivi, ai lavoratori facenti parte delle R.S.U., è consentito l'uso gratuito della seguente strumentazione:
  - Telefono, apparecchio ubicato presso i plessi scolastici dove i lavoratori facenti parte delle R.S.U. stanno operando, per ricevere/effettuare telefonate;
  - Fax, nei giorni di sabato mattina e nei pomeriggi dal lunedì al venerdì in orario di ufficio;
  - Fotostampatore, dal lunedì al sabato in orario di ufficio;
  - Fotocopiatrice ubicata presso la sede lavorativa degli eletti R.S.U. e nelle sedi in cui stanno operando;
  - Personal computer ubicato presso la sede lavorativa degli eletti R.S.U. e nelle sedi in cui stanno operando, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
  - E' garantita la fornitura della carta necessaria per la stampa. L'utilizzo di tali strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del personale addetto.
- c) Alle RSU, per le proprie riunioni è riservato il locale ubicato presso la Sede di via Zadei, 76, con un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

## Capo II

### **RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

#### Art. 5 - Calendario degli incontri

Gli incontri sono convocati per iscritto cinque giorni prima dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle RSU o dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L del Comparto Scuola del 24 luglio 2003. Alla convocazione il Dirigente Scolastico allega la documentazione relativa.

#### **a) Materie oggetto di relazioni sindacali**

#### **INFORMAZIONE PREVENTIVA**

- a) Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
- b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa



- c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, e contingenti di personale previsti in caso di sciopero per garantire i servizi minimi (L. 146/90)
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- e) attività e progetti retribuiti con fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi
- f) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive
- g) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi centrali e alle succursali; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani
- h) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale A.T.A. e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale A.T.A. ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto
- i) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

### **INFORMAZIONE SUCCESSIVA**

Sulle seguenti materie l'informazione è successiva e viene fornita tempestivamente in appositi incontri da concordare tra le parti.

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto
- b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
- c) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.

### **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

- a) Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (POF).
- b) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sedi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.
- c) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000.
- d) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- e) Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, ai personale docente, educativo ed ATA.



- f) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto. \_\_\_\_\_
- b) In conformità a quanto previsto nell'art. 7 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003, la delegazione trattante a livello di singola istituzione scolastica è così composta:
1. Parte pubblica: il Dirigente Scolastico
  2. Parte sindacale:
    - Rappresentanti R. S.U. :
    - le cinque 00. SS. territoriali del Comparto Scuola firmatarie del C.C.N.L.
- c) Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione; si ribadisce che itali assistenti non entrano nel merito della contrattazione.
- d) Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

### **Capo III DURATA DELL'INTESA**

#### **Art. 7 - Durata e validità delle intese**

- a) Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
- b) Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a integrazioni e/o modifiche.

#### **Art. 8 - Conciliazione**

In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 130 del C.C.N.L. 24 luglio 2003.

### **Capo IV PATRONATO SINDACALE**

#### **Art. 9 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti**

- a) Le R.S.U., su delega scritta degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
- b) Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
- c) Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

### **Capo V.**



## **DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO**

### **Art. 10 - Determinazione dei contingenti**

Il Capo d'Istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico per tutto l'Istituto;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali: n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di esami;
- per il pagamento degli stipendi : Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, n° 1 assistente amministrativo e n° 1 collaboratore scolastico.

### **Art. 11 - Individuazione del personale obbligato**

a) Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art. 10.

b) Nella individuazione del personale da obbligare, il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

## **PARTE II – SICUREZZA SUL LAVORO**

### **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI M LAVORO**

#### **Art. 12 - Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico, le R.S.U. e le 00.SS. sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 24/07/03, comma 2, lett. g).
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D.Lgs 626/94, dal D. Lgs 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal C.C.N.Q. 7/5/96 alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99, CCNI 31/8/99 e Contratto secondo biennio economico 15.2.2001, C.C.N.L SCUOLA 24 luglio 2003



6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

### **Art. 13 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica**

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'Istituzione scolastica.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

### **Art. 14 - Soggetti tutelati**

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
3. Sono, altresì, da ricomprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementare ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

### **Art. 15 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

1. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
2. valutazione dei rischi esistenti;
3. elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
4. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
5. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti,



### **Art. 16 - Il servizio di prevenzione e protezione**

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, *in* quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessario e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

### **Art. 17 - Documento valutazione dei rischi**

1. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

2. Il documento viene revisionato ogni 2 anni per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

### **Art. 18 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi**

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

### **Art. 19 - Rapporti con gli enti locali proprietari**

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

### **Art. 20 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione**

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

### **Art. 21 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari**

A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9, CC.N.L. SCUOLA 24 luglio 2003, art. 70 - 74.

### **Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 626/94, le parti concordano su quanto segue:

A. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile

B. del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

C. la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D. Lgs. 626/94;

D. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

E. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

F. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D. Lgs. 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs 626/94 e dal D.I lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

G. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

H. per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli



adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell'ari 19 del D. Lgs. 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

**Art. 23- Controversie**

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'ari. 20 del D. Lgs. 626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale.

## PARTE III - NORME TRANSITORIE E FINALI

**Art.24 - Norme relative al corrente anno scolastico**

Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico

**Art. 25 – Proroga degli effetti**

Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto

Brescia, 30.11.2009

Firma

Per la Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico, Prof Nino Mazzearella .....

Per la Parte Sindacale

R.S.U.

sig. Ferrera Rocco .....

prof.ssa Bonometti Mariacristina .....

prof.ssa Morelli Roberta .....

la RSA CGIL

prof.ssa Malagutti Silena .....

